SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 luglio 2018** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Barzago. (18A05033) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Sesto Calende. (18A05034) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 luglio 2018.

Approvazione della graduatoria di merito, relativa all'assegnazione di diciotto autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada residuanti, nell'ambito dei Paesi aderenti alla International Transport Forum (ITF/C.E.M.T.). (18A05020). . . . . *Pag.* 2

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «Energ coop. società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore. (18A05036). . . . . *Pag.* 4

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «Coopedil Società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. (18A05038). . . . . *Pag.* 4

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «Facilitycoop società cooperativa», in Postiglione e nomina del commissario liquidatore. (18A05039) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Leonardo Da Vinci», in Vasto e nomina del commissario liquidatore. (18A05035). . . . . *Pag.* 6

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa Adda Costruzioni», in Lodi e nomina del commissario liquidatore. (18A05037) . . . . *Pag.* 7

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Anni Sereni società cooperativa sociale», in Dalmine e nomina del commissario liquidatore. (18A05040) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Centro trattamenti antiviolenza società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (18A05041). . . . . *Pag.* 8

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «COM.IN.A.S. società cooperativa per il commercio, l'industria e l'artigianato soc. coop. a r.l.», in Crema e nomina del commissario liquidatore. (18A05042). . . . . *Pag.* 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 17 luglio 2018.

Riduzione del prezzo di uno o più medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, incrementato del 20 per cento. (Determina n. 1135/2018). (18A05017) . . . . *Pag.* 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Nuova perimetrazione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali (18A05018) . . . . *Pag.* 17

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevazuril 50 mg/ml» (18A05043) . . . . *Pag.* 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20%» (18A05044). *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac IB88 Neo» vaccino a virus vivi attenuati. (18A05045) . . . . *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zincofarm G" 1000 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi (granulato), per suinetti fino a 35 kg di peso vivo. (18A05046). . . . . *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Parvoerysin emulsione iniettabile» vaccino inattivato contro il Parvovirus e l'Erisipela dei suini. (18A05047) . . . . *Pag.* 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Avishield IB H120» liofilizzato per sospensione oculonasale o uso nell'acqua da bere, per polli. (18A05048) . . . . *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin - A» pomata intramammaria per bovine in asciutta. (18A05049) . . . . *Pag.* 19

Ministero dello sviluppo economico

Fusione per incorporazione in «Società Italiana di Revisione e Fiduciaria SI.RE.F. S.p.a.», in forma abbreviata «Siref fiduciaria» o «Sirefid S.p.a.» di «Fideuram fiduciaria S.p.a.», e relativa decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «Fideuram fiduciaria S.p.a.». (18A05026). . . . . *Pag.* 20

Fusione per incorporazione in «Nomen Fiduciaria S.p.a.», in forma abbreviata «Nomenfid» di «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel», e relativa decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel». (18A05027) . . . . *Pag.* 20

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Analisi Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Reggio Emilia. (18A05028) . . . . . . *Pag.* 20

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Revoca per rinuncia di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (18A05029) . . . . *Pag.* 20

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (18A05030) . . . . *Pag.* 20

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (18A05031) . . . . *Pag.* 20

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (18A05032) . . . . *Pag.* 20

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Barzago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Barzago (Lecco);

Considerato altresì che, in data 16 giugno 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Barzago (Lecco) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barzago (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mario Tentori.

Il citato amministratore, in data 16 giugno 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barzago (Lecco).

Roma, 4 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Sesto Calende.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Sesto Calende (Varese) ed il sindaco nella persona del signor Marco Colombo;

Vista la deliberazione n. 30 del 31 maggio 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Marco Colombo dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sesto Calende (Varese) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sesto Calende (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Colombo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 il signor Marco Colombo è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 31 maggio 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sesto Calende (Varese).

Roma, 4 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05034

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2018.

Approvazione della graduatoria di merito, relativa all'assegnazione di diciotto autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada residuanti, nell'ambito dei Paesi aderenti alla International Transport Forum (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 3
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'«Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005 n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 settembre 2015 recante «Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali;

Tenuto conto che alcune imprese, assegnatarie di autorizzazioni multilaterali Cemt per mezzo del processo di graduatoria, sono risultate successivamente parzialmente rinunciatarie;

Sostanziatasi conseguentemente la disponibilità di n. 18 autorizzazioni multilaterali Cemt limitate nell'accesso ai territori nei paesi Austria, Fed. Russa e Grecia;

Tenuto conto del decreto dirigenziale 11 giugno 2018 n. 73 riguardante la assegnazione di n. 18 autorizzazioni multilaterali CEMT limitate nell'accesso ai territori nei paesi Austria, Fed. Russa e Grecia;

Esaminate le n. 8 domande pervenute nei tempi da parte di altrettante imprese ed elaborata la graduatoria di merito con i criteri di dettaglio previsti dalla norma di assegnazione per graduatoria CEMT

Decreta:

Art. 1.

Alle otto imprese indicate nella graduatoria di cui all'elenco n. 1 sono assegnate le diciotto autorizzazioni multilaterali CEMT limitate nell'accesso ai territori nei paesi Austria, Fed. Russa e Grecia resesi disponibili a seguito parziale rinuncia in fase di assegnazione per graduatoria CEMT 2018.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2018

Il dirigente: COSTA

ELENCO N. 1

Graduatoria 2018 relativa all'assegnazione di n. 18 autorizzazioni multilaterali Cemt residuanti dalla assegnazione per graduatoria CEMT 2018 limitate nell'accesso ai territori nei paesi Austria, Fed. Russa e Grecia.

Pos.	DATI IMPRESA				Punteggio
	Denominazione Impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione REN	
1	CAPPIO TRASPORTI E LOGISTICA SRL	SANGIORGIO CANAVESE (TO)	TO0063794B	M0057183	100,80
2	ADAMI AUTOTRASPORTI SPA	NEGRAR (VR)	VR2804308S	M0064700	85,20
3	MAZZOCCO TRASPORTI SRL	PORTOVIRO (RO)	RO2602498L	M0051709	22,80
4	VECTORYS ITALIA SRL	MILANO (MI)	MI0888273K	M0126859	6,00
5	FATIGATI SRL	TORA E PICCILLI (CE)	CE7008425E	M0121462	6,00
6	AUTOTRASPORTI CONVERTINI SANTE SRL	CASTELLANA GROTTE (BA)	BA7463215A	M0099004	3,24
7	CIANCIOSI TRASPORTI E SERVIZI SRL	FURCI (CH)	CH6454036R	M0124765	1,60
8	INTERNATIONAL TRUCK LINE SRL	ROMA (RM)	RM6000794C	M0129365	1,60

18A05020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «Energ coop. società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 29 luglio 2016 effettuato dal revisore incaricato da confcooperative, relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio dell'istruttoria, inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita per «compiuta giacenza» e che pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Energ Coop. società cooperativa» con sede in Matera (MT) codice fiscale 01239150772, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza (PZ) in Via del Gallitello, n. 125.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05036

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «Coopedil Società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dall'UNCI e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopedil Società cooperativa» con sede in Livorno (codice fiscale 01512650498), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giampaolo Scalabrella (codice fiscale SCLGPL66M31E625K), nato a Livorno il 31 agosto 1966, ivi domiciliato, via Giovanni Marradi n. 4.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05038

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «Facilitycoop società cooperativa», in Postiglione e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Facilitycoop Società cooperativa»;

Considerato che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pervenute, a questa Direzione generale, le controdeduzioni della cooperativa, con contestuale richiesta di proroga per poter presentare la documentazione attestante il superamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui sopra;

Preso atto che, a tutt'oggi non è pervenuta alcuna documentazione ma che da visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio si rileva l'avvenuto successivo deposito del bilancio al 31 dicembre 2013, che dimostrerebbe il superamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento ex art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Tenuto conto che l'Ente risulta tuttavia trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per il mancato deposito del bilancio per più di due anni consecutivi, risultando depositato solo il bilancio relativo all'esercizio 2013;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria per il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo PEC;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Facilitycoop Società cooperativa» con sede in Postiglione (Salerno) (codice fiscale 04960950659), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Farina, nato a Pagani (Salerno) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale FRNGPP79B-23G230U) ed ivi domiciliato, via Tortora n. 86.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05039

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Leonardo Da Vinci», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Leonardo Da Vinci» con sede in Vasto (CH), (codice fiscale 83001210695), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sabatini (codice fiscale SBTPLG84L28E372T) nato a Vasto (CH) il 28 luglio 1984, ivi domiciliato, via Emilio Alessandrini, n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05035

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa Adda Costruzioni», in Lodi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Adda Costruzioni» con sede in Lodi (LO) (codice fiscale 08320920963), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Renzo Radicioni, nato a Milano (MI) il 26 maggio 1974 (codice fiscale RDCRNZ74E26F205S) e ivi domiciliato, via Carlo Freguglia, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05037

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Anni Sereni società cooperativa sociale», in Dalmine e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Anni Sereni Società cooperativa sociale» con sede in Dalmine (Bergamo) (codice fiscale 03702680160), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Giupponi, nata a Bergamo il 9 maggio 1958 (codice fiscale GPPMRT58E09A794C) e ivi domiciliato, via Matris Domini n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05040

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «Centro trattamenti antiviolenza società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Trattamenti Antiviolenza Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Milano (codice fiscale 08742340014), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alfredo Tradati, nato a Milano il 1° ottobre 1977 (codice fiscale TRDLRD77R01F205L), domiciliato in Sesto San Giovanni (Monza e Brianza), via Fratelli Bandiera n. 48.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05041

DECRETO 10 luglio 2018.

Scioglimento della «COM.IN.A.S. società cooperativa per il commercio, l'industria e l'artigianato soc. coop. a r.l.», in Crema e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COM.IN.A.S. Società cooperativa - per il commercio, l'industria e l'artigianato Soc. coop. a r.l.» con sede in Crema (Cremona) (codice fiscale 01302340193), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Ferrari, nato a Crema (Cremona) il 7 dicembre 1967 (codice fiscale FRRRGR67T07D142W) e ivi domiciliato in Crema, via IV Novembre n. 51/G.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 luglio 2018.

Riduzione del prezzo di uno o più medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, incrementato del 20 per cento. (Determina n. 1135/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti i decreti del Ministro della salute 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Melazzini è stato, rispettivamente, nominato e confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comma 389 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il quale prevede che l'AIFA è tenuta ad adottare una determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

Visto l'art. 15, comma 8, lettera *j)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che «la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate da parte delle aziende farmaceutiche di quanto dovuto [a titolo di ripiano per il superamento del tetto della spesa farmaceutica] nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata, in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti»;

Vista la determinazione del 31 gennaio 2018, n. 177, concernente «Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2018;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della predetta determinazione, il quale dispone che le aziende titolari di AIC tenute al versamento degli oneri di ripiano devono provvedere alla corresponsione alle regioni interessate degli importi dovuti entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia della medesima determinazione e, pertanto, entro il 5 marzo 2018;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 2, della richiamata determinazione, il quale prevede che le aziende forniscono tempestiva comunicazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia italiana del farmaco mediante caricamento delle distinte di pagamento su apposito servizio on-line;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 3, della predetta determinazione che richiama quanto stabilito dal sopra citato art. 15, comma 8, lettera *j)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo che la mancata integrale corresponsione di quanto dovuto a tutte le regioni interessate comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di una o più delle specialità medicinali di cui le aziende sono titolari;

Tenuto conto che, all'esito del procedimento di verifica dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche destinatarie del provvedimento di ripiano per l'anno 2016 di cui alla determinazione n. 177/2018, è emerso che alcune aziende sono risultate parzialmente o totalmente inadempienti agli oneri di ripiano suddetti;

Tenuto conto, altresì, che alcune delle suddette aziende inadempienti non hanno presentato ricorso avverso la determinazione 31 gennaio 2018, n. 177, e non sono state, pertanto, destinatarie di provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia della medesima determinazione;

Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco, con note del 4 giugno 2018, nonché con successive note del 12, 13 e 14 giugno 2018, ha comunicato alle aziende inadempienti che avrebbe provveduto ad applicare la disposizione di cui al richiamato art. 15, comma 8, lettera *j)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concedendo un termine per l'eventuale invio di memorie scritte e documenti, anche al fine di comprovare l'eventuale avvenuto pagamento;

Considerato che, a fronte delle predette comunicazioni, alcune aziende hanno rappresentato di aver integralmente adempiuto agli oneri di ripiano nei termini di legge e, per le medesime aziende, l'Agenzia italiana del farmaco ha comunicato la presa d'atto dell'avvenuto integrale pagamento, con conseguente non applicabilità della disposizione di cui al sopra citato art. 15, comma 8, lettera *j)*;

Tenuto conto, altresì, che alcune aziende – a fronte delle sopra indicate comunicazioni di inadempienza – hanno provveduto a corrispondere, autonomamente ovvero dietro specifica istanza all'Agenzia, gli oneri di ripiano dovuti, maggiorati del 20 per cento, e che, l'Agenzia italiana del farmaco, in applicazione dei principi di efficacia ed economicità del procedimento amministrativo, ha ritenuto di tenere conto dei predetti pagamenti;

Tenuto conto, infine, che le restanti aziende destinatarie delle richiamate comunicazioni del 4 e del 12, 13 e 14 giugno 2018, non hanno fornito alcun riscontro alle predette, né – pur fornendo riscontro – hanno trasmesso idonea documentazione comprovante l'avvenuto integrale pagamento e che, pertanto, le medesime devono essere destinatarie della riduzione del prezzo dei farmaci, di cui al richiamato art. 15, comma 8, lettera *j)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto che il sopra citato art. 15 prevede che la riduzione del prezzo sia applicata «in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata»;

Ritenuto che le modalità di applicazione della riduzione del prezzo dei farmaci debbano essere determinate tenendo conto sia della necessità di operare un tempestivo recupero degli importi di ripiano dovuti e non versati, sia dell'esigenza di non applicare alle aziende una percentuale di riduzione del prezzo sproporzionata;

Ritenuto, pertanto, opportuno operare una riduzione del prezzo per un periodo pari a sei mesi, anche in analogia a quanto previsto per il mancato adempimento del ripiano per gli anni 2013-2015 dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che richiama l'art. 5, comma 3, lettera *d)*, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Ritenuto, altresì, opportuno, per le ipotesi in cui l'applicazione del predetto termine semestrale, determini una riduzione del prezzo superiore al 30 per cento, operare la riduzione del prezzo per un periodo di tempo maggiore;

Ritenuto necessario, in attuazione del più volte richiamato art. 15, comma 8, lettera *j)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, procedere all'adozione di un provvedimento di riduzione del prezzo di uno o più medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, nei confronti di quelle aziende che non abbiano fornito prova dell'avvenuto pagamento, né provveduto alla tardiva corresponsione degli oneri di ripiano tardivamente, incrementati del 20%;

Vista la determinazione n. 1058 del 6 luglio 2018, con la quale – ai sensi del sopra richiamato art. 15, comma 8, lettera *j)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – è stata disposta la riduzione del prezzo di uno o più medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, incrementato del 20 per cento;

Visto che la predetta determinazione non ha ancora esplicato i suoi effetti, non essendo stata portata a conoscenza dei destinatari né tramite notifica né attraverso la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ovvero sul sito istituzionale dell'Agenzia;

Preso atto che alcune aziende destinatarie del provvedimento – nelle more della notifica dello stesso da parte dell'Agenzia e della relativa pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* – hanno provveduto a corrispondere le quote di ripiano dovute, maggiorate del 20 per cento;

Ritenuto, in applicazione dei sopra richiamati principi di efficacia ed economicità del procedimento amministrativo, di tenere conto dei pagamenti intervenuti in assenza di una determinazione di riduzione del prezzo efficace;

Ritenuto, pertanto, di adottare la presente determinazione, che sostituisce la determinazione n. 1058 del 6 luglio 2018, modificandone l'allegato 1;

Determina:

Art. 1.

Riduzione del prezzo di uno o più medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 incrementato del 20 per cento

1. I prezzi dei medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, sono ridotti per un termine e per una percentuale tale da coprire l'importo corrispondente alla somma di ripiano non versata dalle medesime aziende, incrementato del 20 per cento, come indicato nell'allegato 1 alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante.

2. La metodologia di definizione della riduzione del prezzo dei farmaci di titolarità delle aziende inadempienti è indicata nell'allegato 2 alle presente determinazione, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Trasmissione della riduzione dei prezzi dei medicinali

1. La presente determinazione, con i relativi allegati, è trasmessa al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

2. La presente determinazione è, altresì, notificata alle aziende destinatarie della medesima.

Roma, 17 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO 1

ELENCO FARMACI CON RIDUZIONE PREZZO A 6 MESI

Codice SIS	Titolare SIS	AIC	Classe	Prezzo al pubblico (netto riduzioni di legge)	Percentuale abbattimento prezzo nuova	Prezzo ridotto nuovo
529	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	028705022	A	2,62	0,01%	2,62
529	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	034601017	A	4,83	0,01%	4,83
529	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	037008012	A	6,24	0,01%	6,24
902	VISUFARMA S.P.A.	023921048	A	7,63	0,03%	7,63
902	VISUFARMA S.P.A.	024150029	A	6,80	0,03%	6,80
902	VISUFARMA S.P.A.	027606019	A	7,56	0,03%	7,56
902	VISUFARMA S.P.A.	033901036	A	4,86	0,03%	4,86
902	VISUFARMA S.P.A.	033901048	A	5,17	0,03%	5,17
902	VISUFARMA S.P.A.	041908029	A	7,00	0,03%	7,00
933	IMMUNOMEDICS B.V.	033305018	H	576,94	2,31%	563,63
1379	PHARMACHEMIE B.V.	027069018	H	9,84	22,93%	7,58
1379	PHARMACHEMIE B.V.	027069020	H	20,02	22,93%	15,43
1379	PHARMACHEMIE B.V.	027069032	H	35,37	22,93%	27,26
2628	ITC FARMA S.R.L.	034803015	A	11,79	1,29%	11,64
2628	ITC FARMA S.R.L.	034837031	H	28,65	1,29%	28,28
2806	MEDIFARM S.R.L.	039785035	A	15,03	0,01%	15,03
2806	MEDIFARM S.R.L.	041894027	A	8,37	0,01%	8,37
2806	MEDIFARM S.R.L.	042211019	A	10,62	0,01%	10,62
2806	MEDIFARM S.R.L.	042830012	A	6,77	0,01%	6,77
2806	MEDIFARM S.R.L.	043630019	A	9,49	0,01%	9,49
2806	MEDIFARM S.R.L.	043651013	A	6,12	0,01%	6,12
2806	MEDIFARM S.R.L.	043651025	A	7,22	0,01%	7,22
2806	MEDIFARM S.R.L.	043704030	A	5,53	0,01%	5,53
3030	RADIOPHARMACY LABORATORY LTD	040312011	H	893,70	23,51%	683,56
3030	RADIOPHARMACY LABORATORY LTD	041477011	H	643,66	23,51%	492,31
3253	RIVOPHARM (UK) LIMITED	042436028	A	9,12	0,02%	9,12
3253	RIVOPHARM (UK) LIMITED	042436030	A	6,79	0,02%	6,79
3373	IS PHARMACEUTICALS LIMITED	039246020	H	170,86	8,27%	156,73
3373	IS PHARMACEUTICALS LIMITED	042969016	H	160,18	8,27%	146,93
3396	GP-PHARM S.A.	041465016	A	140,01	6,81%	130,47
3468	GEKOFAR S.R.L.	041267016	A	10,20	0,01%	10,20
3468	GEKOFAR S.R.L.	041267030	A	10,20	0,01%	10,20
3468	GEKOFAR S.R.L.	041267042	A	10,20	0,01%	10,20
3468	GEKOFAR S.R.L.	041746013	A	6,77	0,01%	6,77
3468	GEKOFAR S.R.L.	041754019	A	6,54	0,01%	6,54
3468	GEKOFAR S.R.L.	043158017	A	5,74	0,01%	5,74
3468	GEKOFAR S.R.L.	043158029	A	9,57	0,01%	9,57
3468	GEKOFAR S.R.L.	043158031	A	5,74	0,01%	5,74
3468	GEKOFAR S.R.L.	043158043	A	9,57	0,01%	9,57
3468	GEKOFAR S.R.L.	043223027	A	5,75	0,01%	5,75
3468	GEKOFAR S.R.L.	043475019	A	8,48	0,01%	8,48
3468	GEKOFAR S.R.L.	043475021	A	9,43	0,01%	9,43
3468	GEKOFAR S.R.L.	043478015	A	12,57	0,01%	12,57
3468	GEKOFAR S.R.L.	043629017	A	8,60	0,01%	8,60
3468	GEKOFAR S.R.L.	043629029	A	10,90	0,01%	10,90
3468	GEKOFAR S.R.L.	043984018	A	5,56	0,01%	5,56
3468	GEKOFAR S.R.L.	043984020	A	9,49	0,01%	9,49
3468	GEKOFAR S.R.L.	044048015	A	7,22	0,01%	7,22
3468	GEKOFAR S.R.L.	044503023	A	4,93	0,01%	4,93
3468	GEKOFAR S.R.L.	044657017	A	9,12	0,01%	9,12
3468	GEKOFAR S.R.L.	044657029	A	6,77	0,01%	6,77
3780	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.	041500012	A	41,14	0,00%	41,14
3780	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.	041500024	A	53,87	0,00%	53,87

3780	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.	041893013	A	41,14	0,00%	41,14
3780	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.	041893025	A	53,87	0,00%	53,87
3865	MAVEN PHARMA S.R.L.	039306016	A	6,32	0,02%	6,32
3878	ANSERIS FARMA SRL	026964015	A	2,65	1,26%	2,62
3878	ANSERIS FARMA SRL	026964039	A	4,80	1,26%	4,74
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043388026	A	10,20	0,00%	10,20
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043388038	A	15,03	0,00%	15,03
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043517034	A	9,57	0,00%	9,57
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043517046	A	5,75	0,00%	5,75
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043517059	A	9,57	0,00%	9,57
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043633027	A	9,43	0,00%	9,43
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043633039	A	9,43	0,00%	9,43
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043707013	A	10,90	0,00%	10,90
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043707025	A	8,60	0,00%	8,60
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043770015	A	7,56	0,00%	7,56
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043828019	A	7,22	0,00%	7,22
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043953013	A	12,57	0,00%	12,57
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	043954015	A	17,50	0,00%	17,50
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	044424012	A	18,50	0,00%	18,50
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	044628016	A	5,53	0,00%	5,53
4127	EUMEDICA N.V./S.A.	022907036	A	5,46	0,06%	5,46
4237	UPSA SAS	027989033	A	3,96	0,00%	3,96
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029824048	A	0,19	8,71%	0,17
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029824051	A	0,23	8,71%	0,21
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029825015	A	1,21	8,71%	1,10
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029825039	A	1,44	8,71%	1,31
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029829037	A	1,63	0,00%	1,63
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029856059	H	5,39	8,71%	4,92
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029863053	A	1,36	8,71%	1,24
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029863065	A	1,63	8,71%	1,49
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029863178	A	1,59	8,71%	1,45
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029863180	A	1,91	8,71%	1,74
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029874056	A	1,40	8,71%	1,28
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029874068	A	1,81	8,71%	1,65
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029874361	A	0,20	8,71%	0,18
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029874373	A	0,23	8,71%	0,21
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029874385	A	0,27	8,71%	0,25
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	029874512	H	27,21	8,71%	24,84
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	034808016	H	6,99	0,00%	6,99
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	034808028	H	13,99	8,71%	12,77
7168	PH&T S.P.A.	033714015	H	26,01	2,31%	25,41
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	027154057	H	13,99	2,59%	13,63
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	034843019	A	15,70	2,59%	15,29
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	035990023	A	18,00	0,00%	18,00
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	036327017	A	7,15	2,59%	6,96
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	038319012	A	7,43	2,59%	7,24
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	038319024	A	6,48	2,59%	6,31
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	038585105	A	26,63	2,59%	25,94
3187	IROKO PRODUCTS LIMITED	019954015	A	5,52	0,03%	5,52
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039044045	A	1,27	0,02%	1,27
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039044223	A	2,23	0,02%	2,23
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039044235	A	2,53	0,02%	2,53
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039044437	A	3,64	0,02%	3,64
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039179092	A	16,17	0,02%	16,17
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039241029	A	29,83	0,02%	29,83
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039241082	A	124,00	0,02%	123,98
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039486028	A	5,60	0,02%	5,60
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039486079	A	8,01	0,02%	8,01
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039937026	A	12,50	0,02%	12,50
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039937077	A	20,00	0,02%	20,00
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	039937127	A	40,00	0,02%	39,99
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	040100075	A	7,30	0,02%	7,30
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	040749018	A	10,98	0,02%	10,98

ELENCO FARMACI CON RIDUZIONE PREZZO A 12 MESI

Codice SIS	Titolare SIS	AIC	Classe	Prezzo al pubblico (netto riduzioni di legge)	Percentuale abbattimento prezzo nuova	Prezzo ridotto nuovo
1664	AB ANALITICA S.R.L.	034510014	H	42,44	18,59%	34,55
2421	SOOFT ITALIA S.P.A.	040637011	H	126,06	55,60%	55,97
2976	STRAGEN NORDIC A/S	040876029	H	13,46	37,12%	8,46
3597	LINCOLN MEDICAL LIMITED	040864011	H	62,13	55,60%	27,58
3597	LINCOLN MEDICAL LIMITED	040864023	H	62,13	55,60%	27,58
3844	SPECTRUM PHARMACEUTICALS B.V.	036311013	H	14.894,86	61,82%	5.686,74
3980	RICHEN CORTEX EUROPE S.R.L.	034020014	H	40,32	29,99%	28,23

ALLEGATO *2*

"Metodologia di calcolo della riduzione del prezzo dei medicinali di titolarità delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016"

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La presente metodologia di calcolo tiene conto di tutte le aziende farmaceutiche titolari di AIC (indentificate mediante codice SiS) risultate inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 , definiti con determinazione AIFA n. 177 del 31 gennaio 2018.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lett. j), del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, sono state ritenute inadempienti le aziende farmaceutiche titolari di AIC che non hanno provveduto al versamento integrale a tutte le regioni interessate di quanto dovuto a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per l'anno 2016 come prevista dalla richiamata determinazione AIFA n. 177 del 31 gennaio 2018 e che non sono state destinatarie di un provvedimento cautelare di sospensione della richiamata determinazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La riduzione del prezzo è applicata a uno o più medicinali delle aziende inadempienti che hanno concorso allo sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 , con l'esclusione dei medicinali che nel corso dell'anno 2016 hanno ottenuto il riconoscimento del requisito dell'innovatività.

Per ogni medicinale (inteso come singola confezione – AIC a nove cifre) individuato sulla base dell'ambito di applicazione precedentemente definito e rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato individuato il prezzo al pubblico vigente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, calcolato al netto delle riduzioni di prezzo disposte con determinazione AIFA del 3 luglio 2006 (pubblicata nel S.O. della G.U. n. 156 del 7/7/2006), nonché con la successiva determinazione AIFA 27 settembre 2006 (pubblicata con G.U. n. 227 del 29/9/2006) (di seguito definiti "prezzi SSN").

PERIODO DI VIGENZA DELLA RIDUZIONE DI PREZZO

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. j), del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, le riduzioni di prezzo disposte con il presente provvedimento decorreranno dalla data di efficacia dello stesso, in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento,come indicato nell'allegato n. 1). Una volta recuperata la suddetta somma, saranno ripristinati i prezzi precedentemente vigenti per i medicinali oggetto del provvedimento.

PROCEDURA DI CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO

Per ogni medicinale (inteso come singola confezione – AIC a nove cifre), individuato sulla base dell'ambito di applicazione precedentemente definito, si considerano sia i valori di spesa farmaceutica lorda erogata in regime di assistenza convenzionata, sia quelli relativi agli acquisti effettuati dalle strutture sanitarie pubbliche e rilevati nell'ambito del flusso informativo istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005 (cosiddetta "tracciabilità del

farmaco"). Tali dati corrispondono a quelli già comunicati alle aziende farmaceutiche nell'ambito del procedimento di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera 2016, che sono esitati nel provvedimento di cui alla determinazione AIFA n.177 del 31 gennaio 2018.

Tali dati sono necessari al fine di recuperare l'importo dovuto a titolo di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera 2016, indipendentemente dalle modalità di erogazione (ospedaliera o territoriale) che il medicinale stesso avrà nel corso del periodo di vigenza del provvedimento.

Per ogni AIC si è provveduto a sommare i valori della spesa farmaceutica lorda erogata in regime di assistenza convenzionata con i concomitanti valori agli acquisti effettuati dalle strutture sanitarie pubbliche, al fine di calcolare il valore complessivo annuale della spesa erogata a carico del SSN. Successivamente tale importo è stato dimezzato, per calcolare la spesa media semestrale di ogni AIC. Pertanto, è stata calcolata la sommatoria della spesa media semestrale di tutte le AIC che hanno concorso allo sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera 2016 delle aziende inadempienti, per derivare la proporzione percentuale di spesa a carico del SSN di ogni AIC.

Considerato l'importo di ripiano, precedentemente attribuito ai sensi della determinazione AIFA n.177 del 31 gennaio 2018 all'azienda inadempiente, incrementato del 20%, è stato ripartito tale importo sulla base della proporzione percentuale di spesa a carico del SSN di ogni AIC, come precedentemente calcolato.

Pertanto, per ogni AIC, è stata calcolata la percentuale di riduzione del prezzo sulla base del rapporto tra la quota dell'importo di ripiano incrementato del 20% di competenza della singola AIC e la corrispondente spesa media semestrale a carico del SSN nel 2016.

In conclusione, la percentuale di riduzione del prezzo calcolata è applicata ai "prezzi SSN" su definiti, per individuare i prezzi che i medicinali oggetto del presente provvedimento dovranno tenere nei sei mesi di vigenza della riduzione del prezzo.

Nei casi in cui l'utilizzo di un termine semestrale abbia determinato una percentuale di riduzione superiore al 30%, la riduzione del prezzo è applicata per un termine di dodici mesi, come indicato nell'allegato 1".

Per le aziende che hanno adempiuto agli oneri di ripiano tardivamente, ma che non hanno provveduto a corrispondere la prescritta maggiorazione del 20%, la riduzione del prezzo è applicata unicamente con riferimento all'importo corrispondente alla predetta maggiorazione.

18A05017

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Nuova perimetrazione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali

Si rende noto che, con decreto del segretario generale n. 54 del 15 giugno 2018, è stata approvata la nuova perimetrazione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Il decreto, completo degli allegati cartografici, è consultabile sul sito istituzionale dell'ente.

18A05018

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevazuril 50 mg/ml»

Estratto provvedimento n. 491 del 6 luglio 2018

Medicinale veterinario: CEVAZURIL 50 mg/ml.

Confezioni: A.I.C. n. 104061.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A, viale Colleoni 15, Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento:

procedura europea: FR/V/0195/001/IB/016

Si accettano la modifica come di seguito descritta:

aggiunta la confezione «bottiglia da 250 ml A.I.C. n. 104061041».

Per effetto delle suddette variazioni, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificate nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti della confezione possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A05043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20%»

Estratto provvedimento n. 492 del 6 luglio 2018

Medicinale veterinario: TILOSINA 20%.

Confezioni: A.I.C. n. 103419-

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì.

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo 2B.II, e.1.b.1; B.II,f.1.b.1; B.III.1.a.1

Vengono approvate le seguenti modifiche:

B.II.e.1b.1: vengono aggiunte due nuove confezioni:

una busta multistrato da 1 kg - A.I.C. n. 103419040;

una busta multistrato da 5 kg - A.I.C. n. 103419053.

B.II,f.1.b.1: viene esteso a 24 mesi il periodo di validità del prodotto confezionato.

B.III.1.a.1: viene introdotto il CEP del seguente fornitore, già approvato, di Tilosina Tartrato:

Ningxia Tairui Pharmaceutical Co., Ltd

R0-CEP 2014-122 Rev00

Per l'assenza del periodo di re-test il principio attivo deve essere analizzato prima di ogni utlizzo.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificati.

I lotti già prodotti della confezione possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A05044

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac IB88 Neo» vaccino a virus vivi attenuati.

Estratto provvedimento n. 457 del 25 giugno 2018

GALLIVAC IB88 NEO - vaccino a virus vivi attenuati.

Compressa effervescente per sospensione per nebulizzazione per polli.

Scatola con 1 blister da 10 compresse effervescenti da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 104996018;

Scatola con 10 blister da 10 compresse effervescenti da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 104996020;

Scatola con 1 blister da 10 compresse effervescenti da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 104996032;

Scatola con 10 blister da 10 compresse effervescenti da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 104996044.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., via Vittor Pisani, 16 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - C.I.6.a) modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. *a)* aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata. Variazione tipo IAIN - n. A.1: modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Variazione di tipo II - C.I.6.a): si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito descritte:

4.1 Specie di destinazione:

da «Polli da carne» a «Polli da carne a partire da 1 giorno di età».

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione:

da «L'immunità indotta permane a livelli proteggenti per almeno 5 settimane» a «L'immunità indotta è stata dimostrata a 21 giorni dopo la vaccinazione e permane a livelli proteggenti per almeno 5 settimane.»

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità):

viene modificata come segue: la vaccinazione può indurre, a livello delle prime vie respiratorie, rantoli bronchiali, di lieve entità, che possono persistere fino a 17 giorni, in funzione dello stato di salute e delle condizioni di allevamento dei polli.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

4.9 Posologia e via di somministrazione:

da «Programma vaccinale: Una vaccinazione a 14 giorni d'età» a «Programma vaccinale: Una vaccinazione a partire da 1 giorno di età».

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario:

viene modificata come segue: nessun evento avverso è stato osservato in seguito alla somministrazione di dieci dosi di vaccino, ad eccezione di quelli riportati al paragrafo «Reazioni avverse».

Variazione tipo IAIN - A.1: si conferma la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

da:

Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano

a:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. via Lorenzini, 8 - 20139 Milano.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A05045

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zincofarm G" 1000 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi (granulato), per suinetti fino a 35 kg di peso vivo.

Estratto decreto n. 86 del 22 giugno 2018

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoindicato fino ad ora registrati a nome della società Sintofarm S.p.A. via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (RE), codice fiscale 00273680355

ZINCOFARM G", 1000 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi (granulato), per suinetti fino a 35 kg di peso vivo. - A.I.C. n. 103866

è ora trasferita alla società Eigenmann & Veronelli S.p.A. - via Wittgens, 3, 20123 Milano - codice fiscale 08670900151.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

18A05046

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Parvoerysin emulsione iniettabile» vaccino inattivato contro il Parvovirus e l'Erisipela dei suini.

Estratto decreto n. 90 del 2 luglio 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica PARVOERYSIN emulsione iniettabile, vaccino inattivato contro il Parvovirus e l'Erisipela dei suini.

Titolare A.I.C.: la società Industria Italiana Integratori Trei S.p.A., viale Corassori, 62 - 41124 Modena.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Repubblica Ceca.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

un flacone di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 105015010;

5 flaconi di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 105015022;

un flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 105015034;

un flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105015046;

un flacone di plastica da 60 ml contenente 50 ml - A.I.C. n. 105015059;

un flacone di plastica da 120 ml contenente 100 ml - A.I.C. n. 105015061.

Composizione: una dose (2ml) di vaccino contiene:

Principi attivi:

parvovirus suino CAMP V 198 ceppo S-27 $\geq$ 4log2 *);

erysipelothrix rhusiopathiae (ceppi 2-64; 2-5; 2-II di sierotipo 2 e ceppo 1-203 di sierotipo 1) PR $\geq$ 1 **);

*) titolo di anticorpi HI nel siero delle cavie dopo la somministrazione di ¼ di volume della dose di vaccinazione.

**) la potenza relativa (PR) viene determinata dal confronto con la preparazione di riferimento conforme al Challenge test sugli animali di destino in accordo con i requisiti della monografia della Ph.Eur., e successive modifiche.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (minimo 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di scrofette e scrofe per la protezione della progenie contro l'infezione transplacentare, la nascita di suinetti prematuri o disvitali a causa del parvovirus suino, e per la prevenzione dei verri contro il parvovirus suino.

Per l'immunizzazione attiva di verri, scrofette e scrofe contro l'erisipela suina - per la riduzione dei segni clinici dell'infezione da Erysipelothrix rhusiopathiae, sierotipo 1 e sierotipo 2.

Inizio dell'immunizzazione:

parvovirus suino:

scrofette e scrofe: 21 giorni dopo la vaccinazione;

verri: 21 giorni dopo la vaccinazione;

erysipelothrix rhusiopathiae: 21 giorni dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunizzazione:

parvovirus suino:

scrofette e scrofe: la vaccinazione fornisce la protezione del feto per la durata della gestazione. Prima di ogni gestazione va ripetuta la vaccinazione;

verri: 6 mesi;

erysipelothrix rhusiopathiae: 6 mesi.

Validità:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A05047

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Avishield IB H120» liofilizzato per sospensione oculonasale o uso nell'acqua da bere, per polli.

Estratto decreto n. 91 del 2 luglio 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica AVISHIELD IB H120, liofilizzato per sospensione oculonasale o uso nell'acqua da bere, per polli.

Procedura decentrata n. UK/V/0633/001//DC.

Titolare A.I.C.: la società Genera Inc. Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Croazia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Genera Inc. Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Croazia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 flaconcini da 1000 dosi - A.I.C. n. 105066017;

scatola da 10 flaconcini da 2500 dosi - A.I.C. n. 105066029;

scatola da 10 flaconcini da 5000 dosi - A.I.C. n. 105066031.

Composizione: ogni dose contiene:

Principio attivo:

virus vivo attenuato della bronchite infettiva aviaria sierotipo Massachusetts, ceppo H-120 da $10^{3,5}$ a $10^{4,5}$ EID_{50}*

*EID_{50} = dose infettante il 50% degli embrioni

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (broiler e future galline ovaiole/polli da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei polli (broiler e future galline ovaiole/polli da riproduzione) allo scopo di ridurre l'effetto nocivo derivante dall'infezione da parte del virus della bronchite infettiva aviaria, sierotipo Massachusetts sull'attività ciliare, che si può manifestare con i sintomi clinici respiratori.

Inizio dell'immunità: 3 settimane dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: 5 settimane dopo la vaccinazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo la ricostituzione: 3 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A05048

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin - A» pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto decreto n. 93 del 9 luglio 2018

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. via Lorenzini, 8 - 20139 Milano

MAMYZIN - A pomata intramammaria per bovine in asciutta, nelle seguenti confezioni:

4 siringhe - A.I.C. n. 101117012;

20 siringhe - A.I.C. n. 101117024;

40 siringhe - A.I.C. n. 101117036

è ora trasferita alla società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Strasse 173 - 55216 Ingleheim/Rhein (Germania).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

18A05049

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fusione per incorporazione in «Società Italiana di Revisione e Fiduciaria SI.RE.F. S.p.a.», in forma abbreviata «Siref fiduciaria» o «Sirefid S.p.a.» di «Fideuram fiduciaria S.p.a.», e relativa decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «Fideuram fiduciaria S.p.a.».

Con d.d. 13 luglio 2018 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale del 16 luglio 1987, modificato in data 14 novembre 2012, alla società «Fideuram Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07573820581, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Società Italiana di Revisione e Fiduciaria SI.RE.F. S.p.a.», in forma abbreviata «Siref Fiduciaria» o «Sirefid S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01840910150, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

18A05026

Fusione per incorporazione in «Nomen Fiduciaria S.p.a.», in forma abbreviata «Nomenfid» di «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel», e relativa decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel».

Con d.d. 13 luglio 2018 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 23 giugno 1980, modificato in data 4 febbraio 2005, alla società «Fidersel S.p.a. - Fiduciaria Ersel», con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02610800019, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Nomen Fiduciaria S.p.a.», in forma abbreviata «Nomenfid», con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 06194870017, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

18A05027

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Analisi Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Reggio Emilia.

Con d.d. 16 luglio 2018 la società «Analisi Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Reggio Emilia, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02774740357, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

18A05028

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per rinuncia di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 28 giugno 2018, sono state revocate, per espressa rinuncia da parte dell'interessato, le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore, concesse al rag. Alessandro Mascioli, con decreto del Presidente della Repubblica , rispettivamente, in data 2 giugno 1989, 2 giugno 1999 e 27 dicembre 2011.

18A05029

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 28 giugno 2018, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2009, per la parte relativa al conferimento alla sig.ra Rossana Di Blasio dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

18A05030

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 28 giugno 2018, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2013, per la parte relativa al conferimento al sig. Romeo De Santis dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

18A05031

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 28 giugno 2018, sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1991 e del 2 giugno 1994, per le parti relative al conferimento al sig. Valerio Carducci, rispettivamente, dell'onorificenza di cavaliere e di ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

18A05032

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-174) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00